

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno evidenziando che dalle dichiarazioni dei redditi emergeva una disparità delle condizioni economiche dei coniugi, idonea a giustificare l'accoglimento della domanda, essendo integrato anche il criterio compensativo-perequativo. Infatti, secondo il Tribunale, la prova del sacrificio professionale sopportato dalla moglie era emersa dalle dichiarazioni testimoniali, avendo i testi riferito che la [REDACTED] aveva deciso di lasciare il lavoro da corista che le imponeva numerose trasferte lontano da casa, per dedicarsi alla famiglia, come richiestole dal marito. Secondo il primo Giudice, era dunque provato che la moglie aveva lasciato il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] attività che le avrebbe consentito, al di là del raggiungimento dell'aspirazione di diventare nel tempo solista, una condizione economica regolare e stabile, non paragonabile a occasionali e frammentarie occasioni lavorative... ”.

Il sig. [REDACTED] impugna la sentenza in punto ad assegno divorzile e spese di lite.

Premesso che i coniugi si sono sposati il 21.10.2000, non hanno avuto figli, hanno optato per il regime di separazione dei beni, nel 2014 hanno depositato ricorso congiunto di separazione, omologato con decreto 1737/15, l'appellante fonda il gravame sui seguenti motivi:

- il percorso logico-giuridico del Giudice di prime cure risulta inconferente nonché diametralmente opposto alle risultanze probatorie, avendo, erroneamente, il Tribunale, ravveduto, nel caso di specie, la sussistenza dell'aspetto sia perequativo-compensativo sia assistenziale dell'assegno;
- la sig.ra [REDACTED] ha fondato la propria richiesta di assegno divorzile su un duplice presupposto: la disparità reddituale rispetto al coniuge e la considerazione che la sua rinuncia alla carriera di artista di coro, per intraprendere l'attività di cantante solista, fosse stata assunta con l'unico scopo di evitare lunghe trasferte, e così assicurare al marito e alla casa una presenza costante e quotidiana;
- tali affermazioni della [REDACTED] non solo non sono provate, ma sono sconfessate dalle sue stesse dichiarazioni e dalle deposizioni dei testi da lei indotti;
- la sig.ra [REDACTED] ha sempre lavorato fuori casa, il marito partecipava con lei alle faccende domestiche, in caso di necessità veniva chiamata una colf;
- la sig.ra [REDACTED] è un soprano di fama internazionale, impegnata costantemente in eventi e concerti, non ha sacrificato nulla in costanza di matrimonio, ha sempre affermato che la sua aspirazione era quella di diventare cantante lirica solista, ha sempre affermato che il marito la appoggiava nell'esercizio della carriera, andandone fiero;
- lo stesso Tribunale riconosce che la sig.ra [REDACTED] per età, preparazione ed esperienza, può incrementare il suo lavoro di insegnante e libera professionista;

- da tutti gli elementi emersi risulta che la signora [REDACTED] tutt'altro che affrontare un sacrificio della propria carriera lavorativa, ha invero ampiamente beneficiato del supporto del marito per realizzare la sua unica aspirazione da sempre, quella di diventare una solista lirica;
- la sentenza di primo grado è errata anche quanto al regime delle spese di lite, posto che la domanda di assegno divorzile è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto, il che determina la soccombenza almeno parziale della sig.ra [REDACTED]

Si è costituita l'appellata per chiedere la reiezione del gravame.

Il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre precisare che la finalità dell'assegno divorzile non è quella di consentire ai coniugi di vivere allo stesso modo e di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma di permettere al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. (Cass. n. 9824/23).

In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, la Suprema Corte (Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021) ha specificato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, *“deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.”*

Ebbene, nel caso di specie, le circostanze evidenziate dal [REDACTED] nel suo atto di appello appaiono rispondenti alle risultanze degli atti, e tali da far ritenere non fornita, da parte della sig.ra [REDACTED] la prova del diritto alla percezione di un assegno divorzile.

Va premesso che il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, ammette la

produzione documentale al di fuori degli stretti dettami previsti dall'art. 345 c.p.c. per il processo ordinario, purché sia garantito il principio del contraddittorio.

La documentazione depositata dall'appellante con il ricorso è dunque ammissibile, e rivela la partecipazione della odierna appellata a numerosi eventi e concerti¹, ed un curriculum difficilmente conciliabile con le dichiarazioni del reddito. Su tale produzione, di cui, errando, l'appellata eccipisce la terdività, essa afferma trattarsi di "eventi di poco conto e poco remunerativi", ma, per quanto basso possa essere il compenso, le numerose partecipazioni non si conciliano con il reddito indicato dalla sig.ra [REDACTED] a meno di non ritenere che la stessa si esibisca perlopiù gratuitamente, il che non giustificherebbe la domanda di un assegno. Anche ove si ritenesse che il reddito della moglie sia effettivamente quello dichiarato, di circa €. 3.400,00 annui, manca, in primis, il necessario presupposto della impossibilità di procurarsi un reddito sufficiente a condurre un'esistenza dignitosa. Lo stesso Tribunale afferma che [REDACTED] gode di una specifica preparazione in materia di canto lirico

¹ Dall'atto di appello pag. 8 , "diversamente da quanto la sig.ra [REDACTED] ha indotto a far credere al Giudice di prime cure, è sufficiente digitare il nominativo della stessa su un qualsiasi portale di ricerca internet per rilevarne il calibro nel suo ruolo di solista a livello internazionale e i numerosi impegni in cui è stata ed è coinvolta sia in costanza di matrimonio sia dopo la separazione dal marito. E così per riportarne alcuni. Dal giornale online BolognaToday: - Maggio 2015: ha rivestito il ruolo di [REDACTED] in [REDACTED] ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])); 8 - Giugno 2015: Concerto presso l'Oratorio di Santa Cecilia ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])); - Gennaio 2016: Concerto presso il Goethe Zentrum ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])); - Giugno 2016: Concerto [REDACTED] ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])) - Giugno 2017: [https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED]) - Maggio 2018: "presso l'Istituto germanico [REDACTED] il soprano [REDACTED] terrà un concerto interamente dedicato alla Cantata del tardo barocco" ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])); - Luglio 2018: esibizione al CostArena in qualità di soprano ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])) - Febbraio 2019: partecipazione ed esibizione alla conferenza-concerto presso l'Auditorium del [REDACTED] ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])) - Giugno 2019: conduzione dei [REDACTED] per la sua fama di "soprano conosciuta a livello internazionale" ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])); - Febbraio 2020: ha rivestito il ruolo di [REDACTED] ne [REDACTED] di Rossini presso l'Auditorium del Centro [REDACTED] a [REDACTED] ricoprendo anche il ruolo di sceneggiatrice, regista e costumista ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])) Da ottobre 2020 a gennaio 2021: ha presieduto lezioni-concerto della durata di due ore circa l'una "per introdurre in modo semplice ed accattivante il mondo dell'Opera lirica e la sua evoluzione attraverso i secoli. D'altronde l'Italia è la patria della musica lirica e ha avuto il merito di sfornare le più grandi personalità di questo incredibile genere musicale. Tuttavia oltre agli interpreti che hanno animato in maniera esemplare e magnifica le melodie dei grandi compositori, esistono dei retroscena che vale la pena conoscere. L'esperienza che il soprano [REDACTED] proporrà attraverso questi incontri sarà un tentativo singolare di unione tra storia e teoria della musica e un vero e proprio spettacolo." ([https://www.\[REDACTED\]](https://www.[REDACTED])) Ed ancora su altri siti: - [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]) - [https://www.teatro.it/d\[REDACTED\]](https://www.teatro.it/d[REDACTED]) - [https://www.villaggiomusicale\[REDACTED\]](https://www.villaggiomusicale[REDACTED]) Ma, in virtù di sintesi, il realistico e incontestabile curriculum della [REDACTED] è evincibile dalla copiosa pagina Facebook (con accesso aperto a "Tutti") [REDACTED] per cui si rimanda a detta pagina mediante il collegamento [https://www.facebook.com/\[REDACTED\]](https://www.facebook.com/[REDACTED]) di cui qui si producono alcuni estratti suddivisi per anni dal 2014 – data di creazione della pagina – ad oggi (docc. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67)."

tale da poter incrementare il proprio lavoro di insegnante-libera professionista, lavoro che è possibile svolgere nonostante l'attuale età della stessa, dato che risulta già inserita in una scuola di canto", così mostrando di ritenere, sotto il profilo dell'adeguatezza dei mezzi, che siano attuali, concrete ed oggettive le potenzialità professionali della moglie, tali da consentirle di essere autosufficiente. Dunque, non sussiste l'impossibilità della sig.ra [REDACTED] (che al momento della separazione, nel 2015, aveva 48 anni, ed era quindi in una età tale da consentirle la piena esplicazione delle sue doti di cantante ed insegnante) di procurarsi un reddito sufficiente per ragioni oggettive.

Inoltre, manca la prova di un particolare contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, e manca la prova del nesso tra lo squilibrio patrimoniale, da un lato, e le scelte condivise, dall'altro.

Il [REDACTED] ha sempre svolto la stessa attività, non risulta che la sua situazione patrimoniale sia stata migliorata per effetto di sacrifici della moglie.

L'aspirazione della moglie è stata sempre quella di diventare una solista, non era quella di rimanere una corista, ciò è dichiarato anche negli atti di parte della sig.ra [REDACTED]

La prova per testi ha dato un risultato non univoco e nemmeno del tutto coerente con gli atti di parte.

La madre della sig.ra [REDACTED] ha riferito che l'aspirazione della figlia *"sin dall'inizio dato che aveva una bella voce era quella di diventare solista e non continuare nel coro e ciò anche prima di sposarsi e durante il matrimonio"* (cfr. dichiarazione [REDACTED] Quanto alle trasferte, che nella tesi della sig.ra [REDACTED] sarebbero state la causa del sacrificio professionale, il padre dell'odierna appellata ha riferito che *"le trasferte non sono lunghe, si tratta di impegni saltuari anche se numerosi che consentono il ritorno a casa"* (cfr. verbale ud. 28.10.2020).

Il teste [REDACTED] ha riferito che il [REDACTED] spronava la moglie a migliorarsi e realizzare le proprie aspirazioni artistiche, spesso la accompagnava e andava a riprenderla, anche di notte, per i suoi impegni di cantante.

È vero, quindi, come afferma l'appellante, che dalle prove assunte in primo grado non emerge che il passaggio dalla attività di cantante di coro a quella di solista sia causalmente connesso a scelte condivise di vita familiare, e corrisponda ad un sacrificio di personali aspirazioni compiuto dalla moglie per la famiglia.

In conclusione, ad avviso della Corte l'appello è fondato, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda della sig.ra [REDACTED] di assegno divorzile.

Quanto alla domanda di restituzione delle somme percepite medio tempore, vanno richiamati i principi fissati dalla Corte di Cassazione; in primis il principio fissato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021, secondo cui *"Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado,*

ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo”.

Inoltre, CASS SS UU 32914/22 ha fissato il seguente principio di diritto “*In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”. Dunque, secondo le Sezioni Unite, l'unica ipotesi in cui è escluso il diritto alla ripetizione è quella in cui si operi una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)» o quella in cui venga “effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso”, e “purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta”; nella fattispecie, invece, si deve escludere che sussistessero, ab origine, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno. Viene quindi accolta la domanda di restituzione.*

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza della ██████████ Per entrambi i gradi vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo i parametri di seguito indicati; giudizio innanzi al Tribunale,

valore della causa indeterminabile, complessità bassa, applicazione dei valori tra minimi e medi, per quattro fasi, complessivi €. 5.000,00; giudizio innanzi alla Corte d'appello, stessi parametri, senza fase istruttoria e con fase decisoria semplificata, complessivi €. 4.000,00. Il tutto oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 174/22 del 24.01.2022, viste le conclusioni così provvede:

- in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da [REDACTED]
- condanna [REDACTED] a restituire a [REDACTED] gli emolumenti ricevuti a tale titolo, a far data da quando ha iniziato a percepire gli assegni divorzili, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali dei due gradi, come liquidate in parte motiva, e la condanna a restituire al [REDACTED] quanto ricevuto a titolo di spese giudiziali di primo grado.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 05/05/2023

Il Presidente Est.
dott. Carla Fazzini